



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001**

approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Zenith Services Group S.p.A.
in data 23.12.2019

Zenith Services Group S.p.A.

Documento descrittivo del Modello di

Organizzazione, Gestione e Control

Sommario

I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	6
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001].....	6
1.1. Malversazione a danno dello Stato	6
1.2. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	6
1.3. Truffa in danno dello Stato	7
1.4. Frode Informatica ai danni dello Stato	7
1.5. Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità.....	8
1.6. Corruzione	9
1.7. Traffico di influenze illecite	11
2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001].....	11
2.1. Documenti informatici	12
2.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	12
2.3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	13
2.4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico.....	14
2.5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.....	14
2.6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	14
2.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	15
2.8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità	15
2.9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.....	16
2.10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	16
2.11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	16
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [ART. 24-TER D.LGS. 231/2001].....	17
3.1. Associazione per delinquere	17
3.2. Associazione di tipo mafioso	18
3.3. Scambio elettorale politico-mafioso.....	19
3.4. Sequestro di persona a scopo di estorsione	19
3.5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	20
3.6. Delitti in tema di armi e di esplosivi.....	20
4. REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001].....	20
4.1. Reati legati alla gestione di valori	21
4.2. Reati legati alla gestione di segni di riconoscimento	23
5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [ART. 25-BIS 1. D.LGS. 231/2001]	24
5.1. Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali	24
5.2. Frodi commerciali	24
5.3. Reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari.....	25
5.4. Usurpazione dei titoli di proprietà industriale.....	26
6. REATI SOCIETARI [ART. 25-TER D.LGS. 231/2001]	26
6.1. False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità	27

6.2. Impedito controllo	28
6.3. Reati sul Capitale	28
6.4. Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	29
6.5. Illecita influenza sull'assemblea	31
6.6. Aggiotaggio	31
6.7. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	31
6.8. Omessa comunicazione del conflitto di interessi	32
7. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001]	33
8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [ART. 25-QUATER.1. D.LGS. 231/2001]	35
9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [ART. 25-QUINQUES D.LGS. 231/2001]	35
10. REATI DI ABUSO DI MERCATO [ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001]	39
10.1. Abuso di informazioni privilegiate	39
10.2. Manipolazione del mercato	41
11. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001]	42
12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO [ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001]	43
12.1. Ricettazione	44
12.2. Riciclaggio	45
12.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	45
12.4. Autoriciclaggio	46
13. VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001]	47
14. REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001]	49
15. REATI AMBIENTALI [ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001]	49
15.1. Ecoreati	49
15.2. Reati inerenti alle specie e ai siti protetti	50
15.3. Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	51
15.4. Reati in materia di commercio internazionale di animali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150)	54
15.5. Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549)	56
15.6. Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)	56
16. REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001]	57
17. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA [ART. 25-TERDECIES D.LGS.231/2001]	58
18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI [ART. 25-QUATERDECIES D. LGS. 231/2001]	59
19. REATI TRANSNAZIONALI [ART. 10 L. 146/2006]	60
19.1. Associazione per delinquere	61
19.2. Associazione di tipo mafioso	61
19.3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	61

19.4. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	61
19.5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.....	62
19.6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	62
19.7. Favoreggiamento personale	62
PRINCIPALI SANZIONI	64

I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione da parte di soggetti funzionalmente legati all'Ente, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente medesimo ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

* * * *

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001]

1.1. Malversazione a danno dello Stato

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis. c.p. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

1.2. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-bis c.p.- "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee¹.

¹ Comma modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161

Art. 316-ter.c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.²

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

1.3. Truffa in danno dello Stato

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Art. 640 c.p. “Truffa”

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)³.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7⁴.

1.4. Frode Informatica ai danni dello Stato

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per “sistema informatico” deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Art. 640-ter c.p.- “Frode informatica”

² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

³ Numero aggiunto dall'art. 3, comma 28, della L. 15 luglio 2009, n. 94

⁴ Terzo comma modificato dall'art. 8, comma 1 D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.⁵

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7⁶.

1.5. Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Con la recente Legge n. 190 del 6.11.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, il Legislatore italiano ha apportato alcune modifiche di sostanza all'art. 317 c.p. (concussione), poi successivamente modificato con la Legge n.69 del 27-05.2015, e introdotto nel D.Lgs. 231/01 il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

In merito all'intervento normativo sul precedente reato di concussione previsto dall'art. 317 c.p., si osserva che la condotta delittuosa originaria è stata in sostanza scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute nell'art. 317 come novellato e nell'art. 319-quater.

Prima nel reato di concussione era punito “il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

Oggi:

- è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, solo quando costringono (non più quando inducono) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319 quater c.p.).

Art. 317 c.p. “Concussione”

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni⁷.

Art. 319- quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”⁸

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci e sei mesi⁹.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

⁵ Terzo comma introdotto dall'articolo 9 del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 così come modificato dalla Legge di Conversione 15 ottobre 2013, n. 119.

⁶ Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

⁷ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

⁹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69

1.6. Corruzione

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione (o dell'induzione indebita a dare o promettere utilità) che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione o costrizione.

Per tale ragione sia il corrotto che il corruttore subiscono le pene, secondo quanto di seguito specificato.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione **propria**) sia l'esercizio della funzione (c.d. **impropria**). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. **antecedente**) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. **sussequente**).

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

art. 318 – **Corruzione per l'esercizio della funzione**¹⁰

*Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni*¹¹.

art. 319 – **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*¹²

Ai sensi dell'art. 319 bis c.p. ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

art. 319-ter – **Corruzione in atti giudiziari**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione sei a dodici anni.

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*¹³.

art. 320 – **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio*¹⁴. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Tale norma – che secondo parte della dottrina descrive una figura di reato autonoma – estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 319 cod. pen. ad ogni incaricato di un pubblico servizio (anche se non riveste la qualità di pubblico impiegato), nonché delle disposizioni di cui all'art. 318 cod. pen. all'incaricato di un pubblico servizio che

¹⁰ sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

¹¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69 e dall'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

¹² Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69

¹³ così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. h), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

¹⁴ così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

rivesta la qualità di pubblico impiegato. In tali casi è prevista la riduzione delle pene, in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 391-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità

art. 322 – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo¹⁵.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri¹⁶.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

art. 322-bis – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri¹⁷

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale¹⁸.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali¹⁹;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali²⁰;

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma,²¹ 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di

¹⁵ così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

¹⁶ così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

¹⁷ così sostituita dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

¹⁸ Numero aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237

¹⁹ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

²⁰ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

²¹ Le parole: "319-quater, secondo comma," sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.²²

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

1.7. Traffico di influenze illecite

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” ha previsto la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) con:

- l'assorbimento del reato di millantato credito ed abrogazione dell'art. 346 c.p. In particolare, il reato in oggetto è integrato non soltanto dal materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche dalla mera vanteria di una qualche influenza su taluno dei soggetti qualificati ex artt. 357 e 358 c.p.
- la sostituzione dell'originaria connotazione di tipo strettamente economico (l'art. 346 bis comma 1 ante-riforma fa riferimento all'ottenimento od alla promessa di denaro o di altro «vantaggio patrimoniale»). del tornaconto dell'intermediario tra il privato ed il pubblico ufficiale con l'ottenimento (o la promessa) di una qualsiasi «utilità»;
- l'inserimento, oltre a quei fatti che potrebbero essere ricondotti al paradigma della c.d. corruzione propria (ossia, atti contrari ai doveri derivanti dalla pubblica funzione o dal pubblico servizio esercitati; ritardo/omissione di atti che sarebbero dovuti da parte del pubblico agente), ovvero al modello della c.d. corruzione in atti giudiziari, di tutti quei comportamenti che potrebbero rientrare nell'ipotesi generale di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) quali condotte rilevanti.

Art. 346-bis c.p.- **Traffico di influenze illecite**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi;

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [art. 24-bis D.lgs. 231/2001]

A far data dal 5 aprile 2008, la Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica ha esteso, con l'introduzione dell'articolo 24-bis nel D.Lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica".

Rispetto al reato di Frode Informatica (art. 640-ter c.p.) già contemplato dal Decreto (art. 24) e che presuppone che il reato assume rilievo solo se realizzato in danno della P.A., i nuovi reati estendono la responsabilità degli enti anche quando questi siano commessi nei confronti di privati, se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

²² Le parole: “ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria” sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n. 116; così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 24-bis sono i seguenti:

- art. 491-bis – *Documenti informatici* ;
- art. 615-ter – *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*;
- art. 615-quater – *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*;
- art. 615-quinquies – *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*;
- art. 617-quater – *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*;
- art. 617-quinquies – *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*;
- art. 635-bis – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*;
- art. 635-ter – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*;
- art. 635-quater – *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*;
- art. 635-quinquies – *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*;
- art. 640-quinquies – *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*.

Di seguito si evidenzia quanto previsto negli articoli sopra menzionati.

2.1. Documenti informatici

*Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o avente finalità probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*²³.

La norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici alle falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria secondo le norme civilistiche²⁴.

La condotta illecita può quindi concretizzarsi nell'alterazione di dati contenuti su Hard Disk e di documenti elettronici (file), pubblici, con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo della firma elettronica, ecc..).

2.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

²³ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

²⁴ Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr.art. 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. "hackers", e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema aziendale o di terzi, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato,, attraverso:

- utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- inserimento nel PC di un collega mediante l'individuazione di falle nella sicurezza dei PC;
- promozione del proprio utente ad amministratore mediante l'uso di SW di hacking;
- accesso a siti web mediante inserimento di opportune stringhe di caratteri;
- accessi a siti web utilizzando cookies;
- accessi a siti web mediante il superamento della capacità della memoria RAM;
- accesso a sistemi informatici utilizzando virus inseriti in e-mail.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

2.3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617quater.

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

2.4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi e più precisamente il reato potrebbe essere commesso attraverso l'utilizzo scorretto della posta elettronica tramite la quale è possibile inviare in allegato dei file "nocivi" (virus) o un link per il suo download, finalizzato alla distruzione di dati/informazioni di enti concorrenti, pubblici o privati.

2.5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

La condotta punita dalla norma consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni (via Internet o attraverso qualsiasi altra rete) relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle ovvero con l'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

2.6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'Art. 617-quater.

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

2.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”²⁵.

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui .

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di una società concorrente, al fine di alterare o cancellare informazioni e dati di quest'ultima (quali ad esempio quelli relativi al bilancio o alle quote di mercato), ad esempio con sistemi operativi distribuiti su live CD in modo da bypassare le regole di sicurezza e catturare dati sul disco fisso, ovvero con virus inseriti nelle e-mail, mediante l'installazione di software di hacking, l'inserimento di opportune stringhe di caratteri, ecc..

2.8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata²⁶.

La norma punisce le condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione fraudolenta nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di alterare o cancellare informazioni o dati concernenti, ad esempio, l'esito dei controlli effettuati dall'Autorità di Vigilanza, dichiarazioni fiscali, ecc...

²⁵ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

²⁶ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

2.9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata²⁷.

La norma in questione punisce le condotte di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p. aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico, tra cui rientrano quella di "rendere in tutto od in parte inservibile" il sistema informatico e quella di averne "ostacolato gravemente" il funzionamento.

Il riferimento al fatto che il danneggiamento punito possa essere commesso anche attraverso "l'introduzione o la trasmissione di dati" dimostra l'attenzione del Legislatore alla punizione delle condotte che si concretizzano nella diffusione di virus informatici.

2.10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata²⁸.

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie.

La norma in questione punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p..

2.11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto

²⁷ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

²⁸ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005. La disposizione in esame è un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: la condotta sanzionata è costituita dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [art. 24-ter D.lgs. 231/2001]

La Legge del 15 luglio 2009 n.94 ha introdotto i seguenti delitti di criminalità organizzata:

- art. 416 c.p. – *Associazione per delinquere* ;
- art. 416, co. 6 c.p. – *Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù e di tratta di persone*;
- art. 416-bis c.p. – *Associazione di tipo mafioso*;
- art. 416-ter c.p. – *Scambio elettorale politico-mafioso*;
- art. 630 c.p. – *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*;
- Art. 74, DPR 309/90 – *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*;
- Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p. – *Delitti in tema di armi e di esplosivi*;

Tra gli articoli richiamati²⁹, in particolare si evidenziano i seguenti.

3.1. Associazione per delinquere³⁰

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600³¹, 601³², 601-bis e 602³³, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n.91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma³⁴.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma³⁵.

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione.

²⁹ Gli articoli 416 e 416 bis del c.p. e l'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 erano già richiamati tra i reati transnazionali (si veda oltre).

³⁰ Articolo così modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236

³¹ riduzione o al mantenimento in schiavitù (art.600 c.p.)

³² tratta e commercio di schiavi (art.601 c.p.)

³³ acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.);

³⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n 228 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 5, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 2, comma 1, L. 11 dicembre 2016, n. 236

³⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

Inoltre, la legge 236/2016 ha inserito nel Codice penale il nuovo articolo 601-bis ("Traffico di organi prelevati da persona vivente").

"Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. ⁽²⁾

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma".

3.2. Associazione di tipo mafioso³⁶

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni³⁷.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni³⁸.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma³⁹.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

³⁶ così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

³⁷ Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69

³⁸ Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 2), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69

³⁹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 3), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta⁴⁰ e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere⁴¹, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

3.3. Scambio elettorale politico-mafioso⁴²

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

3.4. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

⁴⁰ Le parole: " alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50

⁴¹ Le parole: "anche straniere", sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

⁴² Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

3.5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

3.6. Delitti in tema di armi e di esplosivi

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

I delitti in tema di armi e di esplosivi sono fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo.

4. REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [art. 25-bis D.lgs. 231/2001]

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis sono i seguenti:

- art. 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 – Alterazione di monete;
- art. 455 – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- art. 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;

- art. 461 – *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.*
- art. 464 – *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;*
- art. 473 – *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.*
- art. 474 – *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

4.1. Reati legati alla gestione di valori

Art. 453 “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”⁴³.

Art. 454 “Alterazione di monete”.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 459 c.p. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”.

⁴³ Ultimi due Comma aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. *“Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”.*

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516⁴⁴.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”⁴⁵.

Art. 464 c.p. *“Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”.*

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Le condotte relative agli articoli sopra esposti possono essere distinte in:

1. contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
2. alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
3. introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati:
 - l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato valori altrove contraffatti;
 - la detenzione rappresenta la disposizione, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, dei valori contraffatti o alterati;
 - la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, i valori contraffatti o alterati;
4. acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione:
 - l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di valori;
 - la ricezione, invece, è rappresentata dal semplice rendersi destinatari dei predetti valori per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione i valori contraffatti o alterati.

Per valori si intendono: monete, valori di bollo, carte filigranate, carte e cedole al portatore emessi dai Governi (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

La rilevazione è finalizzata ad individuare le eventuali condotte che mettono in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario (c.d. “reati di falso”). Le condotte delittuose sono indicate nell'art. 453 cod. pen., mentre i successivi articoli citati prevedono ipotesi analoghe con alcune specifiche peculiarità.

⁴⁴ omma così modificato dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125

⁴⁵ Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 350

Mentre, da un punto di vista pratico, appaiono difficilmente configurabili ipotesi in cui possa ravvisarsi la responsabilità della Società nei reati di falsificazione o alterazione di monete o contraffazione di carta filigranata, risultano pienamente ipotizzabili i reati di spendita – eventualmente in buona fede – di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della Società.

4.2. Reati legati alla gestione di segni di riconoscimento

Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”⁴⁶.
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione⁴⁷.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. E' richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui⁴⁸. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p..

Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”⁴⁹

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

⁴⁶ Questo articolo è così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n. 99

⁴⁷ Per “fare uso” dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc..

⁴⁸ Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: “La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.”

⁴⁹ Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico tutelato dalle ultime due fattispecie di reato è comunemente individuato nella fede pubblica e, più precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. Queste norme sono dunque volte a sanzionare l'ampio ventaglio di condotte che intercorrono tra la contraffazione o alterazione dei marchi o segni distintivi registrati ovvero delle invenzioni industriali, opere dell'ingegno, modelli e disegni assoggettati a brevetti, fino alla commercializzazione dei prodotti con segni falsi.

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis 1. D.lgs. 231/2001]

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, oltre a modificare l'articolo 25-bis, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" portando nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

I reati in oggetto prevedono la sanzionabilità della Società per i delitti contro l'industria e il commercio dei seguenti articoli del codice penale:

- art. 513 – *Turbata libertà dell'industria o del commercio;*
- art. 513-bis – *Illecita concorrenza con minaccia o violenza;*
- art. 514 – *Frodi contro le industrie nazionali;*
- art. 515 – *Frode nell'esercizio del commercio;*
- art. 517 – *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;*
- art. 516 – *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;*
- art. 517-quater – *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*
- art. 517-ter – *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;*

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

5.1. Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali

Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

5.2. Frodi commerciali

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. “Frode nell'esercizio del commercio”

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e⁵⁰ con la multa fino a ventimila euro⁵¹.

E' sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino.

La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

5.3. Reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari

Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517-quater. C.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”⁵²

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

⁵⁰ Parole introdotte dall'art. 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n. 99

⁵¹ Parole così sostituite dall'art. 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80

⁵² Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n. 99

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

5.4. Usurpazione dei titoli di proprietà industriale

Art. 517-ter c.p.: “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”⁵³

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p..

6. REATI SOCIETARI [art. 25-ter D.lgs. 231/2001]

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25-ter del Decreto è stato introdotto dal D.Lgs. 61/2002, che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa, (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto).

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. in tema di “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”, in quanto reato proprio delle società di revisione e soggetto a recente riordino⁵⁴.

⁵³ Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n. 99

⁵⁴ Il Decreto Legislativo n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ha abrogato, a decorrere dal 7 aprile 2010, l'art. 2624 del codice civile, concernente il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, sostituendolo con la nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. stesso.

Poiché l'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, che richiama l'art. 2624 del codice civile, non è stato conseguentemente modificato sostituendo il richiamo alla norma abrogata con quello alla nuova disposizione, si pongono seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione.

L'art. 1 co. 77 della L. 190/2012 introduce tra i reati societari (lettera "s-bis") del Decreto il reato di "corruzione tra privati", mentre la legge n. 69/2015 e successivamente il D.Lgs. 38/2017 hanno:

- modificato la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società non quotate (art. 2621 c.c.);
- introdotto ipotesi specifiche da cui far conseguire le pene ridotte in caso di commissione del reato ex art. 2621 c.c (art. 2621-bis e 2621-ter);
- modificato la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società quotate (art.2622 c.c.);
- predisposto, all'esito del modificato impianto dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e ss. c.c.), anche un coordinamento con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001
- modificato la disciplina della corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., estendendone l'applicabilità anche agli enti privi di personalità giuridica ed eliminando il riferimento al documento;
- introdotto la disciplina del reato di istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.).

6.1. False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità

Art. 2621 c.c.: "False comunicazioni sociali"⁵⁵

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c.: "Fatti di lieve entità"⁵⁶

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 6 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La norma è diretta a salvaguardare il principio della buona fede che ciascuna società deve rispettare nei confronti dei soci, degli investitori e del pubblico in genere e a tutelare la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della collettività.

Il reato può verificarsi qualora vengano esposti in bilanci, relazioni o comunicazioni sociali fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico. Attesa la formulazione della disposizione in esame – che prevede, a livello quantitativo, specifiche soglie di punibilità – sembrano rimanere escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le informazioni di tipo "qualitativo", inidonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Art. 2622 c.c.: "False comunicazioni sociali delle società quotate"⁵⁷

⁵⁵ Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

⁵⁶ Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

⁵⁷ Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

6.2. Impedito controllo

Art. 2625 c.c.: “Impedito controllo”

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €⁵⁸.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58⁵⁹.

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno della società

6.3. Reati sul Capitale

Art. 2626 c.c.: “Indebita restituzione dei conferimenti”

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

Art. 2627 c.c.: “Illegale ripartizione di utili e riserve”

⁵⁸ L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Tale reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. dal D. Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punito ai sensi dell'art. 29 di tale decreto, in vigore dal 7 aprile 2010, che prevede la procedibilità d'ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

⁵⁹ Comma aggiunto dall'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La norma è diretta a salvaguardare la capacità finanziaria delle società.

Art. 2628 c.c.: “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti.

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Art. 2629 c.c.: “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è diretta a tutelare i creditori delle società commerciali sia dal punto di vista della capacità finanziaria sia dal punto di vista della permanenza del soggetto debitore.

Art. 2632 c.c.: “Formazione fittizia del capitale”

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

Art. 2633 c.c.: “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è diretta a salvaguardare la difesa della massa dei creditori nella fase della liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) della società.

6.4. Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Art. 2635 c.c.: “corruzione tra privati”⁶⁰

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, da' o promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore dell'utilità date, promesse o offerte.⁶¹

Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati)⁶²

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata⁶³.

I reati di **corruzione tra i privati** ed **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente solo nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile e nel primo comma dell'art.2615-bis (si prevede la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte).

Le modifiche apportate al reato dalla L. 190/2012 e, successivamente dal D.Lgs. 38/2017, in realtà portano ad una costruzione più nominale-concettuale di corruzione tra privati, che reale e sostanziale.

Infatti, anche sul punto appare chiaro che il legislatore si è discostato dal dettato della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012, rimanendo legato nella sostanza al precedente reato di “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” di cui al vecchio art. 2635 c.c.

⁶⁰ Articolo così modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 75

⁶¹ Il comma 5 che recitava “Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi” è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. a), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.

⁶² Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38

⁶³ Il comma 3 che recitava “Si procede a querela della persona offesa” è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. b), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della **corruzione attiva e passiva nel settore privato**, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinché questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri.

Il legislatore italiano nella L. 190/2012 e, successivamente dal D.Lgs. 38/2017, ha invece disposto che il reato si perfeziona **solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi**.

Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un “reato societario”, essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.

Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri, oggi nell’art. 2635 c.c. e nell’art. 2635-bis c.c. come novellati, i reati sussistono solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società, altrimenti l’atto corruttivo non è perseguito.

I reati così come previsti dal legislatore italiano non sono perciò diretti a garantire un comportamento etico sul mercato e nella concorrenza.

L’unico segnale positivo in tale ultima direzione, tuttavia di scarso effetto pratico, si rinviene solo nella previsione di **procedibilità d’ufficio** (per la corruzione tra privati) qualora dal reato derivi una **distorsione della concorrenza**.

6.5. Illecita influenza sull’assemblea

Art. 2636 c.c.: “Illecita influenza sull’assemblea”

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma è diretta a tutelare la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare nelle società.

6.6. Aggiotaggio

Art. 2637 c.c.: “Aggiotaggio”

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l’effetto vietato dalla norma.

La norma è diretta sia ad evitare operazioni scorrette volte ad alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, sia a conservare la stabilità patrimoniale delle società bancarie.

6.7. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638 c.c.: “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità

previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della dir. 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”⁶⁴.

La norma è diretta a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed enti deputati per legge alla vigilanza sulla medesima, al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di vigilanza sulle società, rimuovendo ogni forma di ostacolo.

L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si realizza in due ipotesi:

- nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) al fine di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza:
 - a) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
 - b) occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- nel caso in cui la condotta, anche omissiva, degli stessi soggetti, indipendentemente dal fine perseguito, ostacoli effettivamente l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza.

La norma non specifica quali siano le “autorità pubbliche di vigilanza” destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia come sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti. Il primo, facendo leva sulla circostanza che la disposizione in commento è volta a riunificare le fattispecie di ostacolo nei confronti della Banca d'Italia e della Consob originariamente contenute nel TUB e nel TUF, ne limita l'applicabilità alle sole “authorities” di settore in senso stretto (es.: Consob, Banca d'Italia, Isvap, Covip, Uic ...). Il secondo orientamento, del quale vi è traccia nelle linee guida di talune associazioni di categoria, estende la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo.

6.8. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2629-bis c.c.: “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che

⁶⁴ Comma aggiunto dall'art. 101, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1 del medesimo D.Lgs. 180/2015

viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La figura delittuosa mira a punire il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi.

La norma è diretta a salvaguardare la sana e prudente gestione della società in qualsiasi operazione e ad evitare operazioni scorrette, a tutela sia della società stessa sia dei terzi.

7. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.lgs. 231/2001]

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

Inoltre, ai sensi del terzo comma del citato articolo è previsto che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quater del D. Lgs 231/2001: “Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico”

- 1) *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
 - b) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2) *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 3) *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
- 4) *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

L'art. 25-quater del Decreto, a differenza di quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel Decreto, opera un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi – attuali e future – di reati terroristici ed eversivi, mediante un richiamo agli articoli del codice penale, alle Leggi Speciali in materia, nonché all'art. 2 della citata Convenzione di New York che prevede la punibilità di “chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli, anche solo parzialmente, al fine di compiere atti sinteticamente qualificabili come di natura terroristica. Nell'articolo in esame non si rinviene un elenco dettagliato dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, ma ci si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York; per diretta conseguenza, le sanzioni eventualmente inflitte all'Ente sono state determinate in misura variabile e condizionata all'individuazione della singola fattispecie di reato costituente il presupposto per l'imputabilità in capo all'Ente dei reati di cui all'art. 25 quater.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si richiamano "Assistenza agli associati" (art. 270-ter c.p.); "Arroloamento con finalità di terrorismo anche internazionale" (art. 270-quater c.p.); "Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale" (art. 270-quinquies c.p.); "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo" (art. 270 quinquies 1 c.p.); "Condotte con finalità di terrorismo" (art. 270-sexies c.p.); "Attentato per finalità terroristiche o di eversione" (art. 280 c.p.).

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.

Ai sensi dell'art. 2, espressamente richiamato dall'art. 25 quater, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Realizza ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o

deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Nella fattispecie, potrebbe essere possibile che siano instaurati, nell'interesse della Società, rapporti con clienti che perseguano, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo, sovversione o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli nella realizzazione dei loro criminosi obiettivi. Tali norme tendono, infatti, a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di

fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività finanziaria tipica – nonché di mezzi di trasporto, rifugi o sedi logistiche.

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001]

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. "25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Il reato in esame punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili, nonché chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, intendendosi come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", e successivamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, hanno modificato l'art.25-quinquies del d.lgs 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

I delitti sanzionati sono:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis cod.pen.);
- adescamento di minorenni (609-undecies).

Art. 600 c.p.: "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"⁶⁵

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

⁶⁵ così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p.: “Prostituzione minorile”⁶⁶

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p.: “Pornografia minorile”⁶⁷

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p.: “Detenzione di materiale pornografico”

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1 c.p.: “Pornografia virtuale”⁶⁸

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

⁶⁶ così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

⁶⁷ così sostituito dall'art. 2, co. 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

⁶⁸ Questo articolo è stato inserito dall'art. 4 della L. 6 febbraio 2006, n. 38

Art. 600-quinquies c.p.: “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 601 c.p.: “Tratta di persone”⁶⁹

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni⁷⁰.

Art. 602 c.p.: “Acquisto e alienazione di schiavi”⁷¹

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis c.p.: “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”⁷²

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

⁶⁹ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24

⁷⁰ Ultimi due comma aggiunti dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21

⁷¹ Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108

⁷² Articolo introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della suddetta L. 199/2016

3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Art. 609-undecies c.p.: “Adescamento di minorenni”⁷³

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Tali norme puniscono chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione; chiunque induca alla prostituzione una persona minorenni; chiunque sfrutti minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico; chiunque organizzi o propagandi iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (c.d. turismo sessuale).

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso le attività connesse alla tratta di persone, al c.d. “turismo sessuale” ovvero a fatti di pedopornografia.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

A titolo puramente esemplificativo è opportuno richiamare alcuni strumenti di prevenzione che la società o ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. In particolare, la società o l'ente potrà:

- introdurre uno specifico divieto nel codice etico in tema di pornografia minorile;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù e all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti, la tratta degli schiavi e l'intermediazione illecita (c.d. “caporalato”). Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati la società o l'ente potrà:

- prevedere, nel codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;

⁷³ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

- diversificare i punti di controllo all'interno della struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui le singole società o enti individuino aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio potrebbero essere l'età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.);
- richiedere e verificare che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - o tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - o condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - o diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

10. REATI DI ABUSO DI MERCATO [art. 25-sexies D.lgs. 231/2001]

Il D.Lgs. n. 107/2018, recante “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE” ha integrato e modificato le disposizioni del Testo Unico della Finanza, al fine di coordinarle e/o adeguarle alle previsioni di rango europeo contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014. L'intervento di integrazione e/o riordino ha inciso anche sulle disposizioni di cui agli artt. 184 e 185 del TUF (Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato), previste quali reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

10.1. Abuso di informazioni privilegiate

Art. 184 D. lgs. 58/1998 (TUF) – Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), , la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)

La norma punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. insider “primari”).

Nel dettaglio, sono punite le seguenti condotte:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (c.d. *trading*);
- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (c.d. *tuyautage*).

Il reato in esame, così come il reato di “Manipolazione del mercato”, successivamente trattato, è punito qualora attenga a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 184 TUF (così come del successivo art. 185) le “operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell’Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi”, nonché le “negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto da parte dell’emittente o di società controllate o collegate, e operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento”.

A seguito delle recenti modifiche legislative – derivanti dal recepimento della Direttiva Market Abuse – è stato ampliato l’ambito soggettivo della fattispecie, rendendo punibile anche l’insider da reato, ovvero sia la condotta di colui che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, ponga in essere una delle condotte rilevanti.

Un’ulteriore modifica della disciplina dell’abuso di informazioni privilegiate, risiede nell’introduzione della fattispecie dell’*insider trading* c.d. “secondario”: la nuova disciplina, infatti, vieta agli *insider* secondari il compimento di tutte le condotte vietate agli *insider* primari (*trading, tipping, tuyautage*), e non della sola attività di *trading*, come in precedenza.

Sono *insider* secondari i soggetti che, a qualunque titolo, si trovino a detenere un’informazione privilegiata senza che essa sia stata acquisita in virtù della partecipazione al capitale, o di un incarico societario o dello svolgimento di un’attività lavorativa, professione o ufficio.

Con riferimento al concetto di informazione privilegiata, il D.Lgs. 107/2018 ha abrogato l’art. 181 del TUF, che ne conteneva la definizione, ed ha inserito, all’art. 180 del TUF, al comma 1 lettera b-ter) il richiamo esplicito alla definizione di informazione privilegiata prevista dall’art. 7, paragrafi da 1 a 4 del regolamento (UE) n. 596/2014.

La suddetta previsione definisce l’informazione privilegiata come:

- “1. a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da

permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

10.2. Manipolazione del mercato

Art. 185 D. lgs. 58/1998 (TUF) – Manipolazione del mercato

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni⁷⁴.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2)

La norma punisce chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

La fattispecie mira a reprimere le seguenti condotte, poste in essere al fine di arrecare turbamento al valore di mercato di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata richiesta la quotazione:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate;
- compimento di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia come possano costituire reato, qualora siano accompagnati dal dolo e dall'idoneità a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari:

- la diffusione, tramite mezzi di informazione, ivi compreso internet ed ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- l'assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti;
- l'assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- l'effettuazione di operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

⁷⁴ In base all'art. 39.1, L. 28 dicembre 2005 n. 262, le sanzioni pecuniarie previste da questo provvedimento “che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate”.

- l'utilizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il recente intervento normativo citato (D.Lgs. 107/2018) ha inserito la previsione secondo la quale non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

11. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [art. 25-septies D.lgs. 231/2001]

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

L'art. 589 c.p. (Omicidio colposo) espressamente prevede:

- 1) *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni⁷⁵.*
- 2) *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
- 3) *Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni⁷⁶.*
- 4) *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici⁷⁷”.*

L'art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose) stabilisce:

- 1) *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*
- 2) *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

⁷⁵ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102; per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, vedi l'art. 3, della medesima L. 102/2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 ed, infine, dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016

⁷⁶ Comma inserito dall'art. 12, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018

⁷⁷ Le parole: “anni dodici” sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

- 3) *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni⁷⁸.*
- 4) *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni⁷⁹.*
- 5) *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
- 6) *Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, qualora si cagionino lesioni, gravi o gravissime, ad un lavoratore, conseguenti ad una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p. A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto Legislativo 231/2001, tutte punite a titolo di dolo, ossia quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà.

12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO [art. 25-octies D.lgs. 231/2001]

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il medesimo Decreto legislativo 231 del 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

Infine, l'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio ha disposto l'introduzione dell'art. 648-ter. 1 codice penale rubricato "Autoriciclaggio" prevedendo contestualmente anche la responsabilità amministrative dell'ente per suddetto reato.

La finalità comune delle norme in esame è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico legale di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di:

⁷⁸ Comma modificato dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689 e sostituito dall'art. 2, comma 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102; per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, vedi l'art. 3, della predetta L. 102/2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 ed, infine, dall'art. 1, comma 3, lett. e) ed f), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016

⁷⁹ Comma inserito dall'articolo 12, comma 3, L. 11 gennaio 2018, n. 3

1. evitare la “contaminazione” del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque “al netto” dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
2. agevolare l’identificazione di coloro che “maneggiano” tali beni in modo da rendere possibile l’accertamento dei reati posti in essere;
3. scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

I reati in esame sono considerati pertanto plurioffensivi, in quanto suscettibili di ledere - con un’unica condotta materiale - tanto il patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, (la quale vede diminuire le chance di recupero del bene sottratto), quanto l’amministrazione della giustizia in sé, per effetto della dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all’opera dell’Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposti.

Presupposto comune alle tre fattispecie, è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito (c.d. reato presupposto), tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il Legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, denaro, beni e altre utilità: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai comuni mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un’utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione, come si dirà, che il soggetto attivo sia a conoscenza dell’origine delittuosa del bene (e può avere ad oggetto anche l’equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso).

Quanto alla tipologia di reato presupposto, il legislatore utilizza formule ampie (“qualsiasi delitto” nell’art. 648 c.p., “delitto non colposo” nell’art. 648 bis c.p., “delitto” nell’art. 648 ter c.p.).

Caratteristica comune alle tre fattispecie è l’esclusione della rilevanza del c.d. “auto-riciclaggio”, ossia della punibilità dell’autore o del compartecipe del reato presupposto, come si ricava dalla clausola di riserva contenuta nelle norme citate (“fuori dai casi di concorso”). La scelta legislativa si fonda sulla considerazione che per coloro che partecipano alla realizzazione del delitto presupposto l’utilizzo delle cose di provenienza illecita rappresenta la naturale prosecuzione della condotta criminosa e non possono dunque assumere diverso e autonomo rilievo penale

12.1. Ricettazione

Art. 648 c.p.: “Ricettazione”

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis)⁸⁰.*
2. *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*
3. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall’acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E’ inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell’operazione, la condizione o la

⁸⁰ Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119

professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

12.2. Riciclaggio

Art. 648-bis c.p.: "Riciclaggio"

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000⁸¹.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Le condotte sanzionate sono tre:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo: vi rientrano tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso, separando ogni possibile collegamento con il reato;
- trasferimento degli stessi: è una specificazione della prima condotta e consiste nello spostamento dei valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro specifica destinazione;
- compimento di altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita: dato che "operazioni" è concetto di genere, non suscettibile di particolari limitazioni, il riciclaggio deve ritenersi, nella sostanza, un reato a forma libera.

Si ha il reato di riciclaggio anche quando l'autore del delitto da cui il denaro, beni o altre utilità provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato in esame si realizza qualora la Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Possibili occasioni:

- costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio a livello transnazionale;
- investimenti con il patrimonio libero;
- vendita o locazione di immobili di proprietà;
- adempimenti antiriciclaggio;
- movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti finanziari.

12.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter c.p.: "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000⁸².
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

⁸¹ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186

⁸² Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L. 15 dicembre 2014, n. 186

La sussidiarietà di tale norma rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio non lascia molto spazio alla fattispecie in esame: sembra, infatti, difficile immaginare un impiego in attività economiche o finanziarie che non sia, appunto, un modo con cui il denaro sporco viene riciclato.

12.4. Autoriciclaggio

Art.648-ter.1 c.p.”Autoriciclaggio”⁸³“

1. *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
2. *Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
3. *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*
4. *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
5. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*
6. *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*
7. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”*

La “nuova” fattispecie di autoriciclaggio rende l'autore del reato presupposto punibile (anche) per la successiva attività di “ripulitura” da lui stesso posta in essere sul profitto criminoso.

In merito all'individuazione dei reati presupposti la “nuova” fattispecie incriminatrice reca la generica dizione “ogni delitto non colposo”, che dovrà essere concretamente declinata con riguardo ai soli delitti che producano un profitto suscettibile di essere poi “reimmesso” sul mercato. Vengono senz'altro all'attenzione i più classici delitti comuni contro il patrimonio (furto, appropriazione indebita, ecc.) e tutte le attività intrinsecamente illecite tipiche della criminalità organizzata (produzione e commercio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, ecc.). Vengono poi all'attenzione anche le fattispecie penali/societarie: le frodi fiscali o doganali, le profittevoli operazioni di mercato poste in essere abusando di informazioni privilegiate o frutto di condotte manipolative, il reimpiego dei “fondi neri” accumulati grazie alla falsificazione delle scritture societarie o dei proventi di un appalto ottenuto a seguito di condotte corruttive o di una turbativa d'asta.

Occorre infine ricordare il fatto che il delitto di autoriciclaggio presuppone medesimezza soggettiva tra l'autore del reato presupposto e l'autore del post factum riciclativo. Siffatta “medesimezza” consente di poter sicuramente affermare che gli accorgimenti ed i presidi predisposti ad evitare che il soggetto commetta il reato presupposto debbano ritenersi idonei (anche) a prevenire il successivo autoriciclaggio. E ciò in ragione dell'ovvia constatazione che senza un reato presupposto non potrebbe esserci alcun autoriciclaggio.

Per cui di autoriciclaggio si potrà discutere solo allorquando l'autore del reato presupposto sia la stessa persona fisica che provveda poi al reimpiego del profitto, ovvero nei soli casi in cui sia ravvisabile un accordo o una pianificazione criminosa a monte della realizzazione del reato presupposto.

⁸³ Articolo inserito dall'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186

13. VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-novies D.lgs. 231/2001]

La norma contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio:

- la diffusione senza averne diritto, di copie di opere dell'ingegno protette attraverso l'immissione su reti telematiche;
- la duplicazione abusiva e la diffusione nel territorio dello Stato di programmi informatici senza la preventiva comunicazione alla SIAE;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione e diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, scientifiche, didattiche, ecc..).

Sono previste sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di cinquecento quote ed interdittive fino ad 1 anno.

Art. 171 l. n. 633/1941⁸⁴

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]

La pena è la reclusione fino ad un anno o la multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis l. n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter l. n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

⁸⁴ Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102^{ter} quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies l. n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies l. n. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

14. REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-decies D.lgs. 231/2001]

Art. 377-bis c.p.: “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

Il reato può configurarsi, con riferimento ad ipotesi di indagini o di procedimenti giudiziari penali riguardanti o connessi con l'attività aziendale anche a livello nazionale.

15. REATI AMBIENTALI [art. 25-undecies D.lgs. 231/2001]

15.1. Ecoreati

Art. 452-bis c.p.: “Inquinamento ambientale”⁸⁵

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p.: “Disastro ambientale”⁸⁶

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

⁸⁵ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015

⁸⁶ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68

Art. 452-quinquies c.p.: “Delitti colposi contro l'ambiente”⁸⁷

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p.: “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”⁸⁸.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p.: “Circostanze aggravanti”⁸⁹.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

15.2.Reati inerenti alle specie e ai siti protetti

Art. 727-bis c.p.: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”⁹⁰

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV (“Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”) della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 733-bis c.p.: “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”⁹¹

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

⁸⁷ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68

⁸⁸ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68

⁸⁹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68

⁹⁰ Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

⁹¹ Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

15.3.Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Art. 137: "Sanzioni penali" (in merito alla Parte Terza del Testo Unico sull'Ambiente "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche")

1. omissis

2. Quando le condotte descritte al comma 1⁹² riguardano gli scarichi di acque reflue industriali⁹³ contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5⁹⁴ e 3/A⁹⁵ dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro⁹⁶.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni⁹⁷.

4. omissis

5. Salvo che il fatto costituisca più grave⁹⁸ chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centotrentamila euro.

6. - 10. omissis

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 ("Scarichi sul suolo") e 104 ("Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee") è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. omissis

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. omissis

⁹² Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro

⁹³ qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento

⁹⁴ Arsenico, Cadmio, Cromo totale e esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforiti, Composti organici dello stagno, Sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene» (R45) e «pericolose per l'ambiente acquatico» (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

⁹⁵ Cadmio, Mercurio, Esaclorocicloesano (HCH), DDT, Pentaclorofenolo (PCP), Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, Esaclorobenzene (HCB), Esaclorobutadiene (HCBB), Cloroformio, Tetracloruro di carbonio (TETRA), dicloroetano (EDC), Tricloroetilene (TRI), Triclorobenzene (TCB), Percloroetilene (PER)

⁹⁶ Comma così modificato dall' art. 11, comma 2, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

⁹⁷ Comma così modificato dall' art. 11, comma 2, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

⁹⁸ Comma così modificato dall' art. 11, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

Art. 256: “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1⁹⁹, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208¹⁰⁰, 209¹⁰¹, 210¹⁰², 211¹⁰³, 212¹⁰⁴, 214¹⁰⁵, 215¹⁰⁶ e 216¹⁰⁷ è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. omissis

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1¹⁰⁸, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (“Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi”), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)¹⁰⁹, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. omissis.

7. -9. omissis

Art. 257: “Bonifica dei siti”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 (“Procedure operative ed amministrative” per la Bonifica di siti contaminati) e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242¹¹⁰, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro¹¹¹.

⁹⁹ Alinea così modificato dall' art. 11, comma 3, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

¹⁰⁰ art. 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”

¹⁰¹ art. 209 “Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale”

¹⁰² art. 210 “Autorizzazioni in ipotesi particolari” (articolo abrogato dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)

¹⁰³ art. 211 “Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione”

¹⁰⁴ art. 212 “Albo nazionale gestori ambientali”

¹⁰⁵ art. 214 “Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate”

¹⁰⁶ art. 215 “Autosmaltimento”

¹⁰⁷ art. 216 “Operazioni di recupero”

¹⁰⁸ Comma così modificato dall' art. 11, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

¹⁰⁹ Art. 227 “Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto” Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) omissis

b) rifiuti sanitari: d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

¹¹⁰ “ L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1”

¹¹¹ Comma così modificato dall' art. 1, comma 2, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. - 4. omissis

Art. 258: "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

1. - 3. omissis

4. omissis. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale¹¹² a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259: "Traffico illecito di rifiuti"

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26¹¹³ del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 ("relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio"), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II ("LISTA VERDE DI RIFIUTI") del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. omissis

Art. 452-quaterdecies c.p.: "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"¹¹⁴

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. - 4 - 5. omissis

Art. 260-bis: "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

1. -5. omissis

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p.¹¹⁵ a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. omissis. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 ("Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative") e 482 ("Falsità materiale commessa dal privato")¹¹⁶ del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

¹¹² art. 483 cp "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni 2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

¹¹³ Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o; b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o; c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o; d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o; e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o; f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

¹¹⁴ Articolo sostituito dal D.Lgs. 21/18 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) , della legge 23 giugno 2017, n. 103" che ha previsto l'abrogazione del precedente art 260 del D.Lgs. 152/06 trasferendone il contenuto in nuovo articolo del codice penale.

¹¹⁵ vedi nota 25

¹¹⁶ Art. 477 c.p. "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Art. 482 c.p. "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo"

9. - 9-ter. omissis

Art. 279: “Sanzioni” (in merito alla Parte Quinta del Testo Unico sull’Ambiente “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”)

1. omissis

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V¹¹⁷ alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 (“Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività”) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro.. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione¹¹⁸.

3. - 4. omissis

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

6. - 7. omissis

15.4. Reati in materia di commercio internazionale di animali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150)

Art. 1¹¹⁹.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. omissis

¹¹⁷ Allegati alla Parte Quinta:

- ALLEGATO I - Valori di emissione e prescrizioni
- ALLEGATO II - Grandi impianti di combustione
- ALLEGATO III - Emissioni di composti organici volati
- ALLEGATO V - Polveri e sostanze organiche liquide

¹¹⁸ Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

¹¹⁹ Articolo così modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68

Art. 2¹²⁰.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. - 5. omissis

Articolo 3 bis.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III ("Della falsità in atti") del Codice Penale.

2. omissis

Art. 6¹²¹.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (2), è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. - 3. omissis

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. - 6. omissis

¹²⁰ Articolo così modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68

¹²¹ Articolo così modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68

15.5. Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549)

Art.3: "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive"

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A ("Sostanze lesive dell'ozono stratosferico")¹²² allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B ("Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge")¹²³, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con prioritá correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.

15.6. Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Art.8: "Inquinamento doloso"

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che

¹²² Sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

- Gruppo I: Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clofluorocarburi, CFC);
- Gruppo II: Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons);
- Gruppo III: tricloroetano;
- Gruppo IV: tetracloruro di carbonio.

¹²³ Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge.

- cloruro di metile;
- bromuro di metile;
- idrocarburi parzialmente alogenati della serie HCFC e HBFC.

dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4¹²⁴ sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art.9: "Inquinamento colposo"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. omissis.

16. REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001]

Art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"):

Le pene per il fatto previsto dal comma 12¹²⁵ sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis¹²⁶ del codice penale.

Il reato può configurarsi nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto – e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo – revocato o annullato, e, nel dettaglio, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlg 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

La legge n.161/2017 ha ampliato le fattispecie già previste dall'art. 25-duodecies, introducendo anche quelle relative alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998):

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso

¹²⁴ Art. 4. Divieti - 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

¹²⁵ Art. 22, comma 12: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

¹²⁶ "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", finalizzato alla repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro irregolare (c.d. "caporalato")

tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,71. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

17. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA [ART. 25-TERDECIES D.LGS.231/2001]

La legge europea 2017 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», ha introdotto il nuovo articolo 25-terdecies all'interno del D. Lgs. 231/2001, nel quale si fa riferimento ai reati di i reati di razzismo e Xenofobia, di cui all'articolo 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Il richiamo all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 è stato successivamente sostituito con il riferimento all'articolo 604 bis "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", comma 3, del Codice Penale¹²⁷.

In particolare, l'articolo 604 bis, comma 3, del Codice Penale punisce "la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla minimizzazione in modo grave, sulla negazione o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale" (ratificato ex Legge 232/1999).

Più nel dettaglio, il reato di crimine di genocidio (art. 6 statuto Corte penale internazionale) si riferisce a "gli atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) l'uccisione di membri del gruppo; b) il cagionamento di gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) il sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) l'imposizione di misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) il trasferimento con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso".

Il reato di crimini contro l'umanità (art. 7 statuto Corte penale internazionale) si riferisce a "la commissione nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco, di atti quali: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analogo gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale, o da altre ragioni universalmente riconosciute; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale".

¹²⁷ Articolo sostituito dal D. Lgs. 21/18 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103" che ha previsto l'abrogazione del precedente art 3 della Legge 654/1975 trasferendone il contenuto in nuovo articolo del codice penale.

Il reato di crimini di guerra (art. 8 statuto Corte penale internazionale), infine, riguarda “gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 ed altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale nei conflitti armati internazionali”.

18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI [art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001]

La Legge 3 gennaio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", ha introdotto il nuovo articolo 25-quaterdecies all'interno del D. Lgs. 231/2001, nel quale si fa riferimento ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Nello specifico, il reato di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) prevede:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”.

Infine, il reato di esercizio abusivo di giuoco o di scommesse (art. 4 L. 401/1989) prevede:

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.”

19. REATI TRANSNAZIONALI [art. 10 L. 146/2006]

Con la Legge 146/2006, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», il legislatore ha recepito nell'ordinamento italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale¹²⁸.

Si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

¹²⁸ L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. e 6. abrogati

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge amplia la responsabilità degli Enti in relazione alle seguenti figure di reato:

- associazione a delinquere, di natura semplice (art. 416 cod. pen..) o mafiosa (art. 416-bis cod. pen.), finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 291-*quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen..).

Si descrivono, di seguito, le principali fattispecie di reato sopra menzionate.

19.1. Associazione per delinquere

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

19.2. Associazione di tipo mafioso

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

19.3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-*quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43: “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis [i.e. contrabbando di tabacchi lavorati esteri], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

19.4. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

19.5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998. n. 286.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. ⁽²⁾

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. ⁽³⁾

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

19.6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 14 "reati in materia di dichiarazioni all'autorità giudiziaria".

19.7. Favoreggiamento personale

Art. 378 c.p.: "Favoreggiamento personale"

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni¹²⁹.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

¹²⁹ così modificato dall'art. 10, co. 9, L. 20 dicembre 2012, n. 237

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

La norma punisce la condotta di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione – e fuori dei casi di concorso nel medesimo – aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato di favoreggiamento personale sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il reato consiste nel porre in essere una condotta volta ad ostacolare o fuorviare l’attività diretta all’accertamento dei reati ed all’individuazione dei relativi responsabili. L’azione tipica del reato di favoreggiamento può consistere anche in una omissione, ovverosia nel silenzio, nella reticenza, nel rifiuto di fornire notizie.

PRINCIPALI SANZIONI

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Frode informatica (art. 640-ter CP)	Art. 24	100	600			✓	✓	✓	✓	✓
Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter CP)	Art. 24	100	600			✓	✓	✓	✓	✓
Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis CP)	Art. 24	100	600			✓	✓	✓	✓	✓
Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n°1 CP)	Art. 24	100	600			✓	✓	✓	✓	✓
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis CP)	Art. 24	100	600			✓	✓	✓	✓	✓
Documenti informatici (art. 491-bis CP)	Art. 24-bis	100	400			✓	✓	✓	✓	✓
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓			✓	✓	✓

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater CP)	Art. 24-bis	100	300		✓			✓	✓	✓
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies CP)	Art. 24-bis	100	300		✓			✓	✓	✓
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓			✓	✓	✓
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓			✓	✓	✓
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓			✓	✓	✓
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓			✓	✓	✓
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- quater CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓			✓	✓	✓
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. e 640- quinquies CP)	Art. 24-bis	100	400			✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Riferimento art. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Associazione per delinquere (art. 416 c.6 CP)	Art. 24-ter	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Associazione per delinquere (art. 416 escluso c. 6 CP)	Art. 24-ter	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis CP)	Art. 24-ter	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter CP)	Art. 24-ter	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 CP)	Art. 24-ter	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/90)	Art. 24-ter	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra (art. 407, c. 2 lett a), numero 5 CPP)	Art. 24-ter	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Concussione (art. 317 CP)	Art. 25	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 CP)	Art. 25	100	200							✓
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 CP)	Art. 25	200	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Circostanze Aggravanti (ex art. 319-bis CP)	Art. 25	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 1 e co. 2, CP)	Art. 25	200	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater CP)	Art. 25	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 CP)	Art. 25	200	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pene per il corruttore (art. 321 CP in relazione agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 ter c.2)	Art. 25	200	800							✓
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.1 -3 CP)	Art. 25	100	200							✓
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.2 -4 CP)	Art. 25	200	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Riferimento art. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis CP)	Art. 25	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis CP)	Art. 25	100	200							✓
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 CP)	Art. 25-bis	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alterazione di monete (art. 454 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 CP)	Art. 25-bis	100	200							✓
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 CP)	Art. 25-bis	100	528	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Riferimento art. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.2 CP)	Art. 25-bis	100	200							✓
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati art. (464 c.1 CP)	Art. 25-bis	100	300							✓
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 CP)	Art. 25-bis.1	100	500							✓
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis CP)	Art. 25-bis.1	100	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Riferimento art. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 CP)	Art. 25-bis.1	100	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 CP)	Art. 25-bis.1	100	500							✓
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 CP)	Art. 25-bis.1	100	500							✓
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 CP)	Art. 25-bis.1	100	500							✓
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter CP)	Art. 25-bis.1	100	500							✓
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater CP)	Art. 25-bis.1	100	500							✓
Aggiotaggio (art. 2637 CC)	Art. 25-ter	200	500							✓
Corruzione tra privati (art. 2635 CC)	Art. 25-ter	400	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 CC)	Art. 25-ter	200	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Riferimento art. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
False comunicazioni sociali (art. 2621 CC)	Art. 25-ter	200	400							✓
Fatti di lieve entità (art 2621-bis CC)	Art. 25-ter	100	200							✓
False comunicazioni sociali delle società quotate (ex art. 2622 CC, co. 1)	Art. 25-ter	400	600							✓
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 CC)	Art. 25-ter	100	180							✓
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 CC)	Art. 25-ter	150	330							✓
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 CC)	Art. 25-ter	100	180							✓
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Contravvenzione ex art. 2627 CC)	Art. 25-ter	100	130							✓
Impedito controllo (art. 2625 CC)	Art. 25-ter	100	180							✓
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 CC)	Art. 25-ter	100	180							✓

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 CC)	Art. 25-ter	150	330							✓
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis CC)	Art. 25-ter	200	500							✓
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 CC)	Art. 25-ter	150	330							✓
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 CC)	Art. 25-ter	200	400							✓
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto- Reclusione<10 anni)	Art. 25-quater	200	700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto- Reclusione>=10 anni)	Art. 25-quater	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis CP)	Art. 25-quater.1	300	700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 CP)	Art. 25-quinquies	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prostituzione minorile (art. 600 bis c.1 CP)	Art. 25-quinquies	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Prostituzione minorile (art. 600 bis c.2 CP)	Art. 25-quinquies	200	700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pornografia minorile (art 600 ter c.1 e 2 CP)	Art. 25-quinquies	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pornografia minorile (art 600 ter c.3 e 4 CP)	Art. 25-quinquies	200	700							✓
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater CP)	Art. 25-quinquies	200	700							✓
Pornografia virtuale (art. 600-quater1 CP)	Art. 25-quinquies	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies CP)	Art. 25-quinquies	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tratta di persone (art. 601 CP)	Art. 25-quinquies	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 CP)	Art. 25-quinquies	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis CP)	Art. 25-quinquies	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies CP)	Art. 25-quinquies	200	700							✓
Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dal D.Lgs. 58/98 - parte V, titolo I-bis, capo II)	Art. 25-sexies	400	1000							✓
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 CP)	Art. 25-septies	100	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Omicidio colposo (art. 589 CP)	Art. 25-septies	250	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 CP)	Art. 25-octies	200	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648 bis e 648 ter CP)	Art. 25-octies	200	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, co. 1, lett. a-bis), e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies L. n. 633/1941)	Art. 25-novies	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis CP)	Art. 25-decies	100	500							✓

Reato	Riferimento art. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Inquinamento ambientale (art. 452-bis CP)	Art. 25-undecies	250	600	✓					✓	✓
Disastro ambientale (art. 452-quater CP)	Art. 25-undecies	400	800	✓					✓	✓
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies CP)	Art. 25-undecies	200	500							✓
Delitti associativi aggravanti (art. 452-octies CP)	Art. 25-undecies	300	1000							✓
Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies)	Art. 25-undecies	250	600							✓
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis CP)	Art. 25-undecies	100	250							✓
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis CP)	Art. 25-undecies	150	250							✓
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art.137 c.2 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	200	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art.137 c.3 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250							✓

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art.137 c.5 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art.137 c.11 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	200	300							✓
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art.137 c.13 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250							✓
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, c.1 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	100	250							✓
Discarica non autorizzata (art. 256, c.3 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Miscelazione di rifiuti (art. 256, c.5 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250							✓
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c.6 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	100	250							✓
Bonifica dei siti (art. 257, c.1 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	100	250							✓

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, c.2 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250							✓
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c.4 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250							✓
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, c.1 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250							✓
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, c.1 - Dlgs 152/06 ora 452 quaterdecies c.p.)	Art. 25-undecies	300	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, c.2 - Dlgs 152/06 ora 452 quaterdecies c.p.)	Art. 25-undecies	400	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006, c. 6,7, 8 primo periodo	Art. 25-undecies	150	250							✓
Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006, c. 8 secondo periodo	Art. 25-undecies	200	300							✓
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, c.5 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	100	250							✓

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c.1 legge 150/92)	Art. 25-undecies	100	250							✓
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c.2 legge 150/92)	Art. 25-undecies	150	250							✓
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, c.1 e 2 legge 150/92)	Art. 25-undecies	100	250							✓
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, c.4 legge 150/92)	Art. 25-undecies	100	250							✓
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3bis, c.1 legge 150/92)	Art. 25-undecies	100	500							✓
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) - art. 3, c.6 L. 549/93)	Art. 25-undecies	150	250							✓

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c.1 e 2 Dlgs 202/07)	Art. 25-undecies	150	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, c.1 Dlgs 202/07)	Art. 25-undecies	100	250							✓
Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, c.2 Dlgs 202/07)	Art. 25-undecies	150	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co 12-bis, D.Lgs. 286/98)	Art. 25-duodecies	100	200							✓
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)	Art. 25-duodecies	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (all'articolo 12, comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)	Art. 25-duodecies	100	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Razzismo e Xenofobia	Art. 25-terdecies	200	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frode in competizioni sportive	Art. 25-quaterdecies	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizio dell'attività ⁵	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
		Min	Max							
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse	Art. 25- quaterdecies	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Associazione per delinquere (art. 416 CP)	L. 16.3.2006 n. 146	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis CP)	L. 16.3.2006 n. 146	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater CP)	L. 16.3.2006 n. 146	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 commi 3, 3bis, 3-ter e 5 CP)	L. 16.3.2006 n. 146	200	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Favoreggiamento personale (art. 378 CP)	L. 16.3.2006 n. 146	100	500							✓

¹ Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, in ragione di un numero di quote compreso fra 100 e 1000 e di un importo pro quota compreso fra 250 e 1500 Euro circa, in modo da consentire l'efficacia della sanzione. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, la sanzione è ridotta della metà, la quota è pari a 100 Euro circa e l'importo irrogato non può comunque essere superiore a 100 mila Euro circa se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà (o dalla metà a due terzi in caso di concorso di entrambe le condizioni) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10 mila Euro circa.

² Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

³ La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

⁴ Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità equivalente al prezzo o al profitto.

⁵ L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale sanzione può essere applicata solo quando l'irrogazione delle altre risulti inadeguata.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.